

Regione Veneto

Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43

Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria

(B.U.R.V. 27 novembre 2012, n. 97)

Art. 10

Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"

1. L'articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 viene così sostituito:

"1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f).".